

## ACCORDO DI RISERVATEZZA

### TRA

**GRUPPO CIRIO DEL MONTE** in Amministrazione Straordinaria (di seguito per brevità “Cirio in A.S.” o “la Procedura”), con sede in Roma, Piazza della Liberia n. 20, rappresentata dai Commissari Straordinari Prof. Avv. Luigi Farenga, Prof. Avv. Lucio Francario e Prof. Avv. Attilio Zimatore, domiciliati per la carica come sopra

E ,

\_\_\_\_\_ (di seguito per brevità “la Società” o “la Proponente”), con sede legale in \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita Iva n. \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico/presidente del consiglio di amministrazione, dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.

La Procedura e la Società vengono di seguito denominate singolarmente una “Parte” e congiuntamente le “Parti”.

### PREMESSO CHE

- a) la Società ha interesse a ricevere dall’Amministrazione Straordinaria documenti, dati e informazioni relativi/e a società che fanno parte del Gruppo Cirio Del Monte in Amministrazione Straordinaria al fine di valutare le condizioni economiche e giuridiche per presentare proposta di concordato fallimentare per una o più società facenti parte del Gruppo Cirio tutte in amministrazione straordinaria;
- b) la predetta attività di valutazione congiunta delle Parti comporterà lo svolgimento di una serie di incontri e contatti, nel corso dei quali le stesse potranno scambiarsi documenti, dati ed informazioni di natura riservata; /
- c) le Parti intendono mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni che saranno resi noti da una Parte all’altra.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito denominato anche “Accordo”), le Parti convengono e stipulano quanto segue.

### 1. INFORMAZIONI RISERVATE

Con l’espressione “*Informazioni Riservate*” si intendono tutte le informazioni, i dati e i documenti di qualsiasi tipo, forniti da una Parte all’altra per iscritto, oralmente o in qualunque altra forma, nonché tutte le analisi, valutazioni, rapporti e documenti che, a qualunque titolo ed in qualunque modo, contengano o rielaborino Informazioni Riservate, fatta eccezione per i dati e le informazioni:

- a) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall’inadempimento dell’Accordo;
- b) di cui ciascuna Parte possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla loro comunicazione in virtù dell’Accordo;

- c) la cui divulgazione sia legittimamente e definitivamente imposta a ciascuna Parte da provvedimenti di legge, o regolamentari, o da provvedimenti giudiziari, purché ciascuna delle Parti tenuta alla divulgazione ne abbia dato immediato avviso alla Parte interessata, al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione;
- d) che siano o vengano rese disponibili ad una delle Parti da soggetti terzi, che non stiano agendo in violazione di obblighi di riservatezza assunti nei confronti di ciascuna di esse.

## **2. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

**2.1** Le Informazioni Riservate, ricevute (o comunque acquisite) da ciascuna delle Parti o da proprie controllate e collegate, da dipendenti o consulenti delle Parti medesime (di seguito denominati anche "Soggetti Autorizzati"), dovranno essere mantenute strettamente confidenziali e riservate e non potranno - a nessun titolo e a nessun fine - essere divulgate o rese in alcun modo disponibili a terzi, senza il previo consenso scritto della controparte. Ciascuna Parte si impegna espressamente a fare rispettare gli obblighi di cui all'Accordo anche ai propri Soggetti Autorizzati.

**2.2** Ciascuna Parte si obbliga in particolare a:

- (i) conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate;
- (ii) impedire che i soggetti non autorizzati possano avere accesso alle Informazioni Riservate di cui ciascuna Parte sia comunque in possesso;
- (iii) comunicare le Informazioni Riservate unicamente ai Soggetti Autorizzati, in quanto ciò sia reso necessario in relazione alla valutazione della/e Iniziativa/e;
- (iv) non copiare, fotocopiare o riprodurre in altro modo, per distribuzione a persone non autorizzate, alcuna Informazione Riservata;
- (v) restituire - su semplice richiesta scritta dell'altra Parte e salvo che quanto richiesto non sia compatibile con l'esigenza di trattenere presso di se una copia al fine di rispondere ad un obbligo di legge o regolamento, di disporre di mezzi di prova in procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, amministrativa o a qualsiasi altra Autorità - tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali, dei suddetti supporti;
- (vi) distruggere - su semplice richiesta scritta dell'altra Parte - tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, -anche solo parziali, dei suddetti supporti.

**2.3** Le Parti assumono ogni responsabilità per qualsiasi divulgazione o utilizzazione delle Informazioni Riservate avvenuta in violazione dell'Accordo. In particolare, nel caso di violazione dell'Accordo dovuta al comportamento di ciascuna Parte e dei relativi Soggetti Autorizzati, la Parte danneggiata avrà diritto ad ogni azione a propria tutela, compresi provvedimenti cautelari, oltre al risarcimento di qualunque danno dimostrato conseguente a tale inadempimento.

### 3. **PENALE**

In caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui al paragrafo sub 2, la Società sarà tenuta a corrispondere in favore della Cirio in A.S. l'importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) a titolo di penale, con riserva per la Procedura di agire per il maggior danno.

### 4. **PROPRIETA' DELLE INFORMAZIONI RISERVATE**

Ciascuna Parte riconosce che le Informazioni Riservate che potrà ricevere dall'altra Parte costituiscono dati riservati che resteranno di esclusiva proprietà di quest'ultima.

### 5. **DURATA DEL PRESENTE ACCORDO**

L'Accordo avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

### 6. **ESCLUSIONE DI OGNI DIVERSO ACCORDO**

Nonostante qualunque eventuale disposizione contraria, l'Accordo non costituisce e non potrà essere interpretato alla stregua di contratto preliminare di qualsiasi natura da cui derivino obblighi per le Parti di sottoscrivere ovvero negoziare in buona fede alcun contratto. L'Accordo non farà insorgere in capo alle Parti alcun obbligo ulteriore rispetto a quelli di riservatezza. Ogni eventuale modifica all'Accordo dovrà avvenire mediante atto sottoscritto da entrambe le Parti.

### 7. **LEGGE APPLICABILE**

L'Accordo è regolato dalla legge italiana.

### 8. **RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie inerenti l'Accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il **Foro di Roma**.

9. L'Accordo è il risultato di una specifica negoziazione tra le Parti con riferimento ad ogni clausola e, per l'effetto, le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. non trovano applicazione.

Roma, \_\_ luglio 2022